

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

N. 406

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 1, 2, 18, 19 e 24, lettere h) e i) della legge 26 novembre 2021, n. 206, e dell'articolo 1, commi 1, 2, 26 e 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 30 luglio 2022)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVIII/D183/22

Roma, 30-07-2022

Cara Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, lo schema di decreto legislativo, previsto dal PNRR, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 28 luglio 2022, recante norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Federico D'Inca

Federico D'Inca

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME SULL'UFFICIO PER IL PROCESSO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206 E DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo attua, in unico contesto normativo, i criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante *“Delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”* e dall'articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante *“Delega al governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari”*.

In particolare, i suddetti criteri di delega prevedono quanto segue:

- articolo 1, comma 18, della legge 26 novembre 2021, n. 206: *“Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dell'ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d'appello, anche ad integrazione delle disposizioni dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:*
 - *a) prevedere che l'ufficio per il processo, sotto la direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell'ufficio, sia organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;*
 - *b) prevedere altresì che all'ufficio per il processo sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:*
 - *1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti, tra le altre, le attività preparatorie per l'esercizio della funzione giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella verbalizzazione, la cooperazione per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione;*
 - *2) compiti di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;*
 - *3) compiti di coordinamento tra l'attività del magistrato e l'attività del cancelliere;*
 - *4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a disposizione di precedenti giurisprudenziali;*
 - *5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui flussi di lavoro;*
 - *c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:*
 - *1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di cassazione;*
 - *2) prevedere che all'ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:*
 - *2.1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;*



- 2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziari;
- 2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
- 2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- d) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:
 - 1) individuare i requisiti professionali del personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
 - 2) prevedere che alla predetta struttura organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura, sono attribuiti compiti:
 - 2.1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per l'intervento, per la formulazione delle conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
 - 2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;
 - 2.3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
 - 2.4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario”;
- articolo 1, comma 24, lettere h) e i) della legge 26 novembre 2021, n. 206: “h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di seguito indicati, siano assegnati all'ufficio per il processo già esistente presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell'ambito delle sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
- i) disciplinare composizione ed attribuzioni dell'ufficio per il processo secondo quelle previste per l'ufficio per il processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente”;
- articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134: “Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni in materia di ufficio per il processo, istituito presso i tribunali e le corti



d'appello ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una compiuta disciplina dell'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere che all'ufficio per il processo penale negli uffici giudiziari di merito, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti i seguenti compiti:

1) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle minute dei provvedimenti;

2) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

3) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;

4) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano istituite una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni di legittimità della medesima Corte;

d) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del Presidente o di uno o più magistrati da lui delegati, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:

1) di assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

2) di supporto e contributo ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

2.1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

2.2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

2.3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

2.4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;



- 4) di ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;
- 5) di raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- e) prevedere l'istituzione, presso la Procura generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate «ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione», individuando i requisiti professionali del personale da assegnarvi, facendo riferimento alle figure previste dalla legislazione vigente per le corti d'appello e i tribunali ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;
- f) prevedere che all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, previa adeguata formazione di carattere teorico-pratico degli addetti alla struttura, siano attribuiti compiti:
- 1) di assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;
 - 2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra l'altro, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;
 - 3) di supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
 - 4) di raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario”.

La disciplina vigente in materia di ufficio per il processo si articola in numerose fonti normative, di rango diverso, le principali delle quali sono le seguenti:

- l'articolo 16 *octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, introdotto dall'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ai sensi del quale “1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunali, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 *ter* e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica” (tale disposizione viene abrogata dal presente decreto);

- il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati



onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57” e, in particolare, gli articoli 3, comma 7, e da 9 a 12;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (“*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”) e, in particolare, gli articoli dall’11 al 17;

In materia sono state inoltre emanate circolari del Ministero della giustizia e circolari, risoluzioni e linee guida dal Consiglio superiore della magistratura, tra le quali si segnalano, da ultimo, le due delibere del 13 ottobre 2021 del CSM relative all’ufficio per il processo, con riferimento alle innovazioni previste dal decreto-legge n. 80 del 2021, con la prima delle quali è stata modificata la circolare sulle tabelle per il triennio 2020-2022, con particolare riferimento agli articoli 10 e 11, mentre con la seconda sono state aggiornate le linee guida già nel 2019 in materia di ufficio per il processo, in conformità alle nuove disposizioni sugli addetti a tale ufficio.

L’ufficio per il processo è attualmente previsto, dall’articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2021, come una struttura organizzativa finalizzata a “*garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione*”. La norma, tuttavia, prevede l’istituzione di uffici per il processo esclusivamente nelle corti di appello e nei tribunali ordinari. Rispetto a tale limitazione, tanto la legge delega n. 206 del 2021 quanto quella n. 134 del 2021 prevedono l’estensione dell’istituto alla Corte di cassazione e alla Procura generale presso la suprema corte.

Lo schema di decreto legislativo si articola in quattro capi. Il **capo I** contiene le disposizioni generali, applicabili agli uffici per il processo costituiti presso tutti gli uffici giudiziari per i quali l’istituzione è prevista. Il **capo II** elenca analiticamente i compiti degli uffici per il processo e dell’ufficio spoglio, analisi e documentazione costituiti presso i diversi uffici giudiziari, coerentemente con i criteri di delega, specifici per i diversi uffici. Il **capo III** disciplina l’ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, mentre il **capo IV** contiene le disposizioni finali e transitorie.

Il **capo I** (“*Diposizioni generali*”) si compone degli articoli da 1 a 4.

L’articolo 1, rubricato “*Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione*” prevede, al **comma 1**, primo periodo, la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile” e una o più strutture denominate “ufficio per il processo penale”, in attuazione dei criteri di delega di cui all’articolo 1, comma 18, lettera a) della legge n. 206 del 2021 e dell’articolo 1, comma 26, lettera a) della legge n. 134 del 2021. Tale periodo costituisce la sostanziale trasposizione dell’articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, che già prevede queste strutture e che viene abrogato con il presente schema di decreto legislativo. Il secondo periodo del comma 1 prevede espressamente, in attuazione dell’articolo 1, comma 26, lettere a) e b) della legge n. 134 del 2021, la costituzione dell’ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all’istituzione di tali strutture anche presso gli uffici di sorveglianza. La legge delega, infatti, dopo aver fatto riferimento all’ufficio per il processo originariamente istituito solo presso i tribunali ordinari e le corti d’appello dall’articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, ha previsto una compiuta disciplina organica dell’ufficio per il processo istituito negli uffici giudiziari di merito. Il tribunale di sorveglianza rientra tra questi



ultimi, e non vi è dubbio che l'istituzione dell'ufficio per il processo sia perfettamente in linea con gli obiettivi perseguiti dalla riforma, posto che sarebbe incongruo assicurare l'efficienza del solo processo penale di cognizione, generando il paradosso di una condanna che arriva in tempi ragionevoli ma non viene poi eseguita oppure lo è a distanza di anni. Il comma 2 dispone che presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera c) della legge n. 134 del 2021. Il comma 3 dispone che presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione", in attuazione del comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021 e del comma 26, lettera e) della legge n. 134 del 2021. Il comma 4 prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III.

L'articolo 2 detta la disposizione relativa alle finalità degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che siano costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. La norma costituisce la trasposizione di quella dettata, in tema di finalità, dall'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, allo scopo di conservare inalterato il contenuto precettivo di tale articolo, che, come già rilevato, viene abrogato con il presente provvedimento al fine di evitare duplicazioni di discipline.

L'articolo 3 detta le norme in materia di costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo al comma 1 che nella predisposizione del progetto organizzativo (da effettuarsi nel rispetto delle circolari del Consiglio superiore della magistratura) il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo (analogamente, quanto al concerto del dirigente amministrativo, a quanto attualmente previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 80 del 2021). Il comma 2 dispone quindi che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

L'articolo 4 contiene, al comma 1, l'elencazione delle figure professionali di cui si compongono gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione, facendo riferimento alle figure già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, lettere a), c), n. 1 e d), n. 1, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, lettere a), c) ed e) della legge n. 134 del 2021. Vi si prevedono, in primo luogo, quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attualmente espressamente contemplati all'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, la cui abrogazione non incide pertanto sulla possibilità di includere tali giudici onorari nei componenti dell'ufficio per il processo. Tuttavia, in considerazione della necessità di



tenere conto della pronuncia di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 41 del 2021 della Corte costituzionale, l'inclusione dei giudici ausiliari negli uffici per il processo è stata temporalmente limitata al momento in cui non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Ai magistrati onorari si aggiungono i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 (addetti all'ufficio per il processo e personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR) e il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206 e all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134. Da ultimo, il comma 1 contiene una clausola di chiusura volta a consentire l'inserimento nell'ufficio per il processo di ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto, in tal modo aprendo la composizione dell'UPP a possibili sviluppi normativi che dovessero intervenire. I successivi commi dettano regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo: il comma 2 precisa che ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene; il comma 3 prevede che, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge; possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

Il comma 4 dispone che i tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4), in quanto applicabile, 5) del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e), f), del codice di procedura penale, in materia di obbligo di astensione del giudice; quest'ultima disposizione, considerati i compiti attribuiti agli addetti, rappresenta una soluzione coerente con le osservazioni elaborate sul punto in ambito europeo e con le soluzioni adottate in altri ordinamenti (Consultative Council of European Judges, Opinion n. 22 on the Role of Judicial Assistants, 2019). Da ultimo, il comma 5 dispone che i componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale, analogamente a quanto disposto, per i tirocinanti, dall'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013.

Il **capo II** detta le specifiche disposizioni in tema di compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, differenziati in base all'ufficio giudiziario presso il quale sono costituiti gli uffici per il processo, in attuazione degli specifici criteri di delega riferiti a ciascun ufficio giudiziario.

L'articolo 5 elenca i compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è ripresa nella disciplina delegata. È stata inoltre espressamente prevista l'attività di supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'introduzione dell'articolo 171 *bis* del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348 *bis* del medesimo codice.



L'articolo 6 elenca, al **comma 1**, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera b) della legge 27 settembre 2021, n. 134. Il **comma 2** prevede che l'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

L'articolo 7 stabilisce i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Anche in tal caso, al fine di incentivare l'utilizzo degli uffici per il processo nella deflazione del carico giudiziario, è stata inoltre espressamente specificata l'attività di supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363 *bis*, terzo comma, e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380 *bis* del codice di procedura civile.

L'articolo 8 elenca, al **comma 1**, i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera d) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione.

L'articolo 9 stabilisce, al **comma 1**, i compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata. Al **comma 2** è specificato che l'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come previsto dall'articolo 1, comma 18, lettera d), n. 2.1) della legge n. 206 del 2021.

L'articolo 10 elenca, al **comma 1**, i compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera f) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione. Il **comma 2** precisa che l'ufficio opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio, come espressamente disposto dalla medesima lettera f) del comma 26 della legge n. 134 del 2021.

L'articolo 11, rubricato "*Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione*" attribuisce ai documenti organizzativi degli uffici giudiziari la possibilità di demandare agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari. La disposizione esplicita che rimane fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, in tema di corrispondenza dei compiti dei componenti dell'ufficio per il processo alla normativa che regola la figura professionale cui appartiene.

Il Capo III contiene le disposizioni specifiche relative all'ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, in attuazione dei principi e criteri direttivi dettati dall'articolo 1, comma 24, lettere h) e i) della legge n. 206 del 2021.

L'articolo 12, rubricato "*Ufficio per il Processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali*" prevede, al **comma 1**, che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili e, al **comma 2**, che gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.



L'articolo 13, rubricato “*Costituzione dell'Ufficio per il processo*” dispone, al **comma 1**, che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali e, al **comma 2**, che i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'articolo 14 disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace prevedendo, al comma 1, che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

L'articolo 15 disciplina analiticamente le funzioni e compiti dei giudici onorari esperti.

Il capo IV contiene le disposizioni finali e transitorie e le abrogazioni.

L'articolo 16 contiene le disposizioni finanziarie. Si segnala, in particolare, che il comma 2 disciplina i compiti del Consiglio superiore della Magistratura e del Ministero della giustizia con formulazione analoga – ad eccezione della clausola di salvezza relativa al comma 1 - a quella contenuta al comma 2 dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge n. 179 del 2012, del quale è prevista l'abrogazione, al fine di preservarne il contenuto precettivo.

L'articolo 17 prevede che i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

L'articolo 18 reca le modifiche e le abrogazioni. È prevista, al **comma 1**, lettera a), l'introduzione dell'articolo 58 *bis* del codice di procedura civile, rubricato “Ufficio per il processo”, che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale e, alla lettera b), la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I del codice. Il **comma 2** apporta modificazioni al codice di procedura penale, inserendo le parole “e collaboratori” all'articolo 124, comma 1 del codice di procedura penale, al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica di “collaboratori del giudice” e introducendo il comma 1-*bis* dell'articolo 126, al fine di prevedere che il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. Si introducono in tal modo, nei codici di rito, richiami agli uffici regolamentati con il presente decreto, al fine di sottolinearne la funzione nel supporto all'attività giudiziaria. Il comma 3 reca modifiche all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituendo il richiamo all'abrogato articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con quello al presente decreto legislativo. Da ultimo, il comma 4 abroga l'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell'ufficio per il processo nel presente decreto.

L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del decreto, specificando che le disposizioni di cui al capo III, in tema di Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2025.



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo attua, in unico contesto normativo, i criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 18 e comma 24, lettere h) e i), della legge 26 novembre 2021, n. 206 e dall'articolo 1, comma 26, della legge 27 settembre 2021, n. 134.

All'articolo 1, si prevede la costituzione, presso i tribunali ordinari e le corti di appello, di una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture denominate "ufficio per il processo penale". Si prevede, altresì, in attuazione dell'articolo 1, comma 26, lettere a) e b) della legge n. 134 del 2021, la costituzione dell'ufficio per il processo presso i tribunali di sorveglianza, al fine di evitare dubbi interpretativi in ordine all'istituzione di tali strutture anche presso gli uffici di sorveglianza. Si dispone inoltre che presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio spoglio, analisi e documentazione" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione". Infine, si prevede la costituzione degli uffici per il processo presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, regolamentati nel successivo capo III.

La costituzione delle predette strutture potrà avvenire mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si rappresenta infatti che le strutture denominate Ufficio del processo potranno essere costituite, laddove non già esistenti, avvalendosi degli spazi, delle attrezzature e delle altre risorse strumentali, anche di natura informatica, già disponibili presso gli uffici giudiziari interessati.

Allo stato attuale, risultano già istituiti, ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, avvalendosi delle risorse ordinarie, numerosi Uffici per il processo sul territorio nazionale, in particolare:

- presso 22 corti di appello (8 delle quali con più di un UPP);
- presso 106 tribunali ordinari (51 dei quali con più di un UPP);
- presso 5 tribunali per i minorenni.

All'articolo 2 sono disposte le finalità degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, e si prevede che gli stessi devono garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione disponibili.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 3 viene disciplinata la costituzione, direzione e coordinamento degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione, prevedendo che nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo. Si prevede, altresì, che il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici



per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

La costituzione delle predette strutture potrà avvenire mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'articolo 4 viene definita la costituzione delle figure professionali di personale che compongono l'Ufficio per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione e nello specifico si fa riferimento alle figure già previste dalla legge, come disposto dall'articolo 1, comma 18, lettere a), c), n. 1 e d), n. 1, della legge n. 206 del 2021 e dall'articolo 1, comma 26, lettere a), c) ed e) della legge n. 134 del 2021.

In particolare:

- quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, dai giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
- quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, dai giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116
- i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;
- il personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;
- il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206 e all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134;
- ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto.

L'articolo detta altresì regole generali in ordine ai compiti e alle facoltà dei componenti degli uffici per il processo, nonché l'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso.

Dal punto di vista finanziario, si osserva quanto segue:

- *agli oneri derivanti dalle indennità da corrispondere ai giudici onorari di pace, ai sensi del d.lgs. 116/2017 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1362 p.g. 1 iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia alla missione 6 – programma 1.4 servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria che reca uno stanziamento iniziale di € 197.449.725 per l'anno 2022, € 220.287.351 per l'anno 2023 e € 256.070.185 per l'anno 2024;*
- *agli oneri derivanti dalle indennità da corrispondere ai giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1362 p.g. 4 iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia alla missione 6 – programma 1.4 servizi di gestione amministrativa per*



l'attività giudiziaria che reca uno stanziamento iniziale di € 17.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022/2024;

- *con riferimento ai tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni in materia di formazione presso gli uffici giudiziari, si rappresenta che agli stessi è attribuita una borsa di studio determinata in misura non superiore a € 400,00 mensili, cui si provvede annualmente con le risorse non utilizzate del fondo di cui all'art. 1 comma 96 della legge 190 del 2014 (fondo efficienza giustizia), nonché con la quota delle risorse prevista dall'articolo 2, comma 7 lettera b), del Decreto Legge n. 143/2008, convertito con modificazioni dalla legge 181/2008 (Fondo unico giustizia);*
- *ai laureati che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non è ad alcun titolo considerato come forma di pubblico impiego;*
- *per il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie si provvede nell'ambito degli organici attualmente vigenti e con l'utilizzo delle risorse finanziarie già stanziato nel bilancio del Ministero della Giustizia;*
- *per il personale assunto a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 per i quali all'art. 11, comma 7 lettera a) è prevista una specifica autorizzazione di spesa di euro 360.142.195 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di euro 390.154.044 per l'anno 2024, di euro 360.142.195 per l'anno 2025 e di euro 180.071.098 per l'anno 2026. Si rappresenta che i predetti stanziamenti risultano già iscritti nel bilancio del Ministero della Giustizia per gli anni dal 2022 al 2026. I primi contingenti di personale, inquadrato ai sensi della predetta normativa, risultano già assegnati agli uffici del processo esistenti, nell'ambito della procedura di reclutamento prevista che dispone l'assunzione di un contingente complessivo di 16.500 unità tra il 2022 e il 2026.*
- *per il personale addetto all'ufficio per il processo, pari a n. 1000 unità di personale della III Area, Fascia economica F1, di cui all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134, e a n. 500 unità di personale della III Area, Fascia economica F1, di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, si segnala che le relative coperture finanziarie sono già rinvenibili nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della giustizia, rispettivamente sul capitolo 1538 "Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari", che reca una disponibilità di euro 4.438.524 per l'anno 2022 e di euro 51.205.164 a decorrere dall'anno 2023 e sul capitolo 1540 "Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata" che reca una disponibilità di euro 4.986.894 per l'anno 2022 e di euro 85.157.108 a decorrere dall'anno 2023" e che i relativi oneri sono stati quantificati come rappresentato nelle seguenti tabelle:*



Proiezioni stipendiali per l'assunzione di 1000 unità con decorrenza 1.1.2023 - legge 27 settembre 2021, n. 134

Area/Fascia	Unità	E m o l u m e n t i			O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			Totale onere emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio	Onere Totale	Onere complessivo annuo
		Stipendio	I.V.C.	13 ^a	Indennità di amministrazione/r	F.do pens.	Opera prev.				
Terza Area – Fascia 1	1.000	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93	-	7.141,75	1.676,25	2.508,47	40.837,83	46.766.640,00
	1.000									40.837,83	46.766.640,00

A partire dal 1° gennaio 2023

Riepilogo oneri

Assunzioni nr. 1.000 unità	46.766.640
----------------------------	------------

Proiezioni stipendiali per l'assunzione di 500 unità con decorrenza 1.1.2023 - legge 26 novembre 2021, n. 206

Area/Fascia	Unità	E m o l u m e n t i			O n e r i A m m i n i s t r a z i o n e			Totale onere emolumenti fissi	Onere trattamento accessorio	Onere Totale	Onere complessivo annuo
		Stipendio	I.V.C.	13 ^a	Indennità di amministrazione/r	F.do pens.	Opera prev.				
Terza Area – Fascia 1	500	22.291,78	156,00	1.870,65	5.192,93	-	7.141,75	1.676,25	2.508,47	40.837,83	23.383.320,00
	500									40.837,83	23.383.320,00

A partire dal 1° gennaio 2023

Riepilogo oneri

Assunzioni nr. 500 unità	23.383.320
--------------------------	------------



- ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto

Per tali altre figure professionali si rimanda alla eventuale legge istitutiva di tali figure professionali contenenti specifiche coperture finanziarie.

Per ciò che concerne la formazione dei nuovi addetti alla struttura dell'Ufficio per il processo, si specifica che le previste attività formative, potranno essere espletate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente anche attraverso la partecipazione a specifici percorsi didattici a distanza prevedendo l'ampliamento della consistenza numerica dei partecipanti alle aule virtuali già programmate.

Agli articoli 5 e 6 sono elencati rispettivamente i compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera b) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata e i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera b) della legge 27 settembre 2021, n. 134.

Le disposizioni, di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Agli articoli 7 e 8 sono elencati rispettivamente i compiti attribuiti all'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera c) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata e i compiti attribuiti all'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera d) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione.

Le disposizioni, di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

Agli articoli 9 e 10 sono elencati rispettivamente i compiti attribuiti all'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 18, lettera d) della legge n. 206 del 2021, la cui formulazione è interamente ripresa nella disciplina delegata e all'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione, in attuazione del criterio di delega contenuto all'articolo 1, comma 26, lettera f) della legge 27 settembre 2021, n. 134, di cui riprende la formulazione. Si prevede che entrambi gli uffici operino sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.

Le disposizioni, di natura ordinamentale non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 11, si attribuiscono ai documenti organizzativi degli uffici giudiziari la possibilità di demandare agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 12, si stabilisce che gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al medesimo capo III e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili. Con riferimento al personale gli stessi sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari



esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

Al riguardo si rappresenta che l'articolo 6 del R.D. 1404/1934 prevede, nel testo vigente, che ai «componenti privati» del tribunale per i minorenni e della corte d'appello «è rispettivamente conferito il titolo di giudice del tribunale per i minorenni, o di consigliere della sezione della Corte d'appello per i minorenni». Anche l'articolo 50 dell'ordinamento giudiziario, relativo alla “composizione del tribunale per i minorenni”, prevede che questo sia formato da due giudici e “due esperti... ai quali è conferito il titolo di giudice onorario del Tribunale per i minorenni”.

Nel passaggio da tribunale per minorenni a tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, quindi, è stato mantenuto il titolo di «giudici onorari» e «consiglieri onorari»; l'espressione “esperti” è stata aggiunta proprio per distinguere tali figure – psichiatri, psicologi, pedagoghi, assistenti sociali – da quella del giudice onorario di pace previsto dal decreto legislativo n. 116/2017.

Il titolo di «giudice onorario» trova giustificazione nel fatto che i giudici onorari esperti – come già i giudici onorari del tribunale per i minorenni – sono a tutti gli effetti membri del collegio giudicante, sia nel civile che nel penale.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 13, si stabilisce che nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in mancanza, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di coordinamento e di controllo delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali. Si prevede inoltre che i componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale, specificando che l'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 14 si disciplinano le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace prevedendo che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 15 si disciplinano analiticamente le funzioni e compiti dei giudici onorari esperti.

In particolare il comma 1 riproduce, sostanzialmente, le previsioni della legge delega prevedendo la possibilità di demandare ai giudici onorari, che integreranno l'ufficio, oltre alle funzioni previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario, funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio all'ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione vigente. I commi successivi si limitano a specificare, quasi in guisa di mansionario, in cosa consistano le funzioni sopra indicate e di quelle “previste per l'ufficio per il processo presso il tribunale ordinario” dal d.lgs 116/2017; il tutto sulla scia delle attività che oggi, anche nell'ambito delle c.d. “buone prassi”, nei tribunali per i minorenni vengono svolte dai giudici onorari; e ciò avviene certamente non *contra legem*, e quindi «secondo le competenze previste dalla legislazione vigente».



Con riferimento agli eventuali riflessi finanziari, si specifica che attualmente nei procedimenti civili i giudici onorari minorili tengono le udienze e svolgono le numerosissime attività processuali che vengono loro delegate dal giudice (esame delle parti, ascolto dei minori, assunzione di informazioni dai servizi sociali, colloqui con questi e i tutori o curatori del minore, ecc. ecc.); con la riforma tutto ciò non sarà possibile se non in misura estremamente più limitata, e quindi le attività elencate nell'articolo 15 saranno ampiamente "compensate", anche ove eccedenti rispetto a quelle attuali, con le minori attività strettamente "processuali" che saranno loro delegate. In tal senso si evidenziano effetti compensativi anche con riferimento alle indennità erogate agli stessi giudici.

Si evidenzia inoltre che ai giudici onorari esperti è corrisposta una indennità equiparata a quella dei giudici onorari del tribunale ordinario (GOT), cui si provvede mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1360 "spese di giustizia" iscritto nello stato di previsione del Ministero della Giustizia alla missione 6 – programma 1.4 servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria, che reca uno stanziamento iniziale di € 652.990.940 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024;

La disposizione, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

All'articolo 16 si prevede una specifica autorizzazione di spesa per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera **g**), pari complessivamente ad **euro 70.149.960 annui** a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad **euro 46.766.640** mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari **di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134** e quanto ad **euro 23.383.320** mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie, nonché in materia di esecuzione forzata, **di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206**, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. Si prevede inoltre che il Consiglio superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia nell'ambito delle rispettive competenze danno attuazione alle disposizioni del presente decreto nell'ambito delle risorse **umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente** e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

All'articolo 17 sono contenute norme transitorie riguardanti i giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie; ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All'articolo 18 si prevedono modifiche e abrogazioni, al codice di procedura civile e di procedura penale. Nello specifico per il codice di procedura civile sono previste, al **comma 1**, lettera a), l'introduzione dell'articolo 58 *bis*, rubricato "Ufficio per il processo", che prevede che l'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale; alla lettera b), la conseguente sostituzione della rubrica del capo II del titolo I del libro I. Per il codice di procedura penale il **comma 2** inserisce le parole "e collaboratori" all'articolo 124, comma 1, al fine di includere, tra i soggetti tenuti all'osservanza delle norme processuali, anche i componenti dell'ufficio per il processo penale, ricompresi nella nozione sintetica




di “collaboratori del giudice” e introducendo il comma 1-*bis* dell’articolo 126, al fine di prevedere che il giudice è supportato dall’ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge. Il comma 3 reca modifiche all’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sostituendo il richiamo all’abrogato articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con quello al presente decreto legislativo. Da ultimo, il comma 4 abroga l’articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, divenuto superfluo alla luce della completa regolamentazione dell’ufficio per il processo nel presente decreto.

La disposizione, di natura ordinamentale non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato

All’articolo 19 si disciplina l’entrata in vigore del decreto, specificando che le disposizioni di cui al capo III, in tema di Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, acquistano efficacia dal 1° gennaio 2025.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell’art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

29/07/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE NORME SULL'UFFICIO PER IL PROCESSO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206 E DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 2021, N. 134

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 14;

Visto l'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206 recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata e, in particolare, i commi 18, 19 e 24, lettere h) e i);

Visto l'articolo 1 della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari e, in particolare, i commi 26 e 27;

Visto il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'articolo 73;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l'articolo 37, comma 5;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113 e, in particolare, gli articoli 11 e seguenti;

Visto il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, recante istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835 e, in particolare, l'articolo 6;

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57;

Vista la legge 7 aprile 2017, numero 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati e, in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e, in particolare, l'articolo 16-*octies*;



Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 novembre 2021, n. 206 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 settembre 2021, n. 134;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, per la pubblica amministrazione, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno e della difesa;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni generali

ART. 1

(Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione)

1. Presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile” e una o più strutture denominate “ufficio per il processo penale”. Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o più uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l’ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.
2. Presso la Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione”.
3. Presso la Procura generale della Corte di cassazione sono costituite una o più strutture organizzative denominate “ufficio spoglio, analisi e documentazione” e una o più strutture organizzative denominate “ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione”.
4. Presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono costituiti uno o più uffici per il processo, aventi articolazioni distrettuale e circondariali.

ART. 2

(Finalità)

1. Gli uffici per il processo e l’ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti al fine di garantire la ragionevole durata del processo attraverso l’innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.



ART. 3

(Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici)

1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo.
2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa speciale relativa a ciascun profilo professionale.

ART. 4

(Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione)

1. Gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti dalle seguenti figure professionali:
 - a) quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, dai giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
 - b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, dai giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;
 - c) tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
 - d) coloro che svolgono la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - e) personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie;
 - f) personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021 n. 113;
 - g) personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206 e all'articolo 1, comma 27 della legge 27 settembre 2021, n. 134;
 - h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto.
2. Ciascun componente svolge i compiti attribuiti all'ufficio per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, e dalla contrattazione collettiva che regolano la figura professionale cui appartiene.
3. Salvo che il giudice ritenga di non ammetterli, i componenti dell'ufficio per il processo che assistono il magistrato hanno accesso ai fascicoli processuali, partecipano alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, e hanno accesso alla camera di consiglio, nei limiti in cui



è necessario per l'adempimento dei compiti previsti dalla legge. Possono altresì essere ammessi alle riunioni indette dai presidenti di sezione.

4. I tirocinanti e i magistrati onorari componenti dell'ufficio per il processo non possono accedere ai fascicoli, alle udienze e alla camera di consiglio relativi ai procedimenti rispetto ai quali sussistono le ipotesi previste dall'articolo 51, primo comma, n. 1), 2), 3), 4), in quanto applicabile, 5) del codice di procedura civile o dagli articoli 35 e 36, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), del codice di procedura penale.

5. I componenti dell'ufficio per il processo sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite nel corso dell'attività prestata presso l'ufficio stesso, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Capo II

Compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione

ART. 5

(Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti di appello)

1. All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

- a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione;
- b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171 *bis* del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348 *bis* del codice di procedura civile;
- c) raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari;
- d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale;
- e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
- f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio;
- g) supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.

ART. 6

(Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello)

1. All'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:



- a) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti;
 - b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;
 - c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento;
 - d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
2. L'ufficio per il processo penale istituito presso la corte d'appello effettua prioritariamente uno spoglio mirato dei fascicoli al fine di individuare la prossima scadenza dei termini e la maturazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione.

ART. 7

(Compiti dell'ufficio per il processo civile presso la Corte di cassazione)

1. All'ufficio per il processo civile istituito presso la Corte di cassazione sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:
- a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
 - b) supporto al presidente della Corte di cassazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 363 *bis*, terzo comma, e nella formulazione delle proposte di definizione di cui all'articolo 380 *bis* del codice di procedura civile;
 - c) supporto ai magistrati, comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio, anche con l'individuazione di tematiche seriali;
 - d) svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina, predisposizione di relazioni;
 - e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;
 - f) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

ART. 8

(Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione)

1. All'ufficio per il processo penale presso la Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:



a) assistenza per l'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze e per la verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;

b) supporto ai magistrati nella complessiva gestione dei ricorsi e dei provvedimenti giudiziari, mediante, tra l'altro:

1) la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l'esistenza di precedenti specifici;

2) lo svolgimento dei compiti necessari per l'organizzazione delle udienze e delle camere di consiglio;

3) l'assistenza nella fase preliminare dello spoglio dei ricorsi, anche attraverso l'individuazione di tematiche seriali, la selezione dei procedimenti che presentano requisiti di urgenza, anche in considerazione dell'improcedibilità per superamento dei termini di cui all'art. 344-*bis*, la verifica della compiuta indicazione dei dati di cui all'articolo 165-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, la verifica della documentazione inviata dal tribunale del riesame nel caso di ricorso immediato per cassazione;

4) lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e di documentazione;

c) supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;

d) ausilio ai fini della formazione del ruolo delle udienze dell'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, del codice di procedura penale;

e) raccolta di materiale e documentazione anche per le attività necessarie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario.

ART. 9

(Compiti dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di Cassazione)

1. All'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di Cassazione sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti:

a) assistenza per l'analisi preliminare dei procedimenti ai fini dell'eventuale intervento, della formulazione delle conclusioni e della predisposizione delle memorie da depositarsi dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte;

b) supporto ai magistrati comprendente, tra l'altro, la compilazione della scheda del ricorso, l'attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge previsto dall'articolo 363 del codice di procedura civile;

c) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici;

d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

2. L'ufficio spoglio, analisi e documentazione opera sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.



ART. 10

(Compiti dell'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione)

1. All'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) assistenza ai magistrati per l'analisi preliminare dei procedimenti che pervengono per la requisitoria, per la formulazione delle richieste e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle sezioni semplici della Corte di cassazione;
- b) supporto ai magistrati nell'attività di ricerca e di analisi dei precedenti, degli orientamenti giurisprudenziali e delle prassi degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi, nonché nell'esame delle questioni che possono richiedere l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite;
- c) supporto per l'ottimale utilizzo degli strumenti informatici;
- d) raccolta di materiale e documentazione per la predisposizione dell'intervento del Procuratore generale in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario.

2. L'ufficio per il processo penale presso la Procura generale della Corte di cassazione opera sotto la direzione e il coordinamento degli avvocati generali e dei magistrati dell'ufficio.

ART. 11

(Ulteriori compiti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione svolgono anche le ulteriori attività di supporto all'esercizio della funzione giudiziaria e di raccordo con le cancellerie e i servizi amministrativi degli uffici giudiziari, previste dai documenti organizzativi degli uffici giudiziari.

Capo III

Ufficio per il processo presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie

ART. 12

(Ufficio per il Processo presso le sezioni distrettuali e le sezioni circondariali)

1. Gli uffici per il processo costituiti presso le sezioni distrettuali e circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono regolati dalle disposizioni di cui al presente capo e da quelle di cui ai capi I e II, in quanto compatibili.

2. Gli uffici per il processo sono costituiti dal personale di cui all'articolo 4 e dai giudici onorari esperti di cui all'articolo 6 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.

ART. 13

(Costituzione dell'Ufficio per il processo)

1. Nel costituire l'ufficio per il processo a norma dell'articolo 3, il presidente del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie attribuisce ai presidenti delle sezioni circondariali o, in



manca, ai magistrati titolari di incarico di collaborazione, compiti di direzione e coordinamento delle articolazioni dell'ufficio per il processo nelle relative sezioni circondariali.

2. I componenti dell'ufficio per il processo possono essere autorizzati allo svolgimento di specifiche attività connesse all'esercizio dell'attività giudiziaria, e nei limiti della stessa, fuori dalla sede del tribunale. L'autorizzazione è concessa dal presidente della sezione, o da altro magistrato da questi delegato, nell'ambito delle rispettive competenze.

ART. 14

(Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

1. I giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo istituito presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie svolgono, presso le sezioni circondariali, le funzioni e i compiti previsti dagli articoli 10, 11, 13 e 14 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

ART. 15

(Funzioni e compiti dei giudici onorari esperti)

1. Oltre a svolgere le funzioni di componente del collegio della sezione distrettuale nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, ai giudici onorari esperti possono essere delegate funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di ausilio del giudice togato all'ascolto del minore, di sostegno ai minorenni e alle parti, nonché di raccordo con gli ausiliari del giudice, con attribuzione di specifici compiti puntualmente indicati dal magistrato assegnatario del procedimento.

2. Nell'ambito delle sezioni circondariali, su delega del magistrato assegnatario del procedimento, i giudici onorari esperti si relazionano con le parti processuali, con gli ausiliari del giudice e con i servizi territoriali e coadiuvano i curatori speciali nell'esercizio dei poteri di rappresentanza sostanziale; garantiscono il raccordo con i servizi sociosanitari, anche al fine di assicurare la tempestività dell'intervento giudiziario e la ragionevole durata del processo, nonché la completezza delle informazioni fornite e il corretto espletamento degli incarichi conferiti; svolgono attività di supporto dei servizi territoriali nell'esecuzione dei provvedimenti. Possono inoltre essere delegati dal presidente o dal coordinatore della sezione, previo raccordo con gli enti territoriali e con gli enti del terzo settore, alla tenuta di un archivio relativo ai soggetti disponibili all'affidamento familiare, provvedendo anche alla raccolta di informazioni sui medesimi e alla loro audizione.

3. Nell'ambito delle sezioni distrettuali, nei settori dei minori stranieri non accompagnati e dei procedimenti relativi all'immigrazione i giudici onorari esperti collaborano alla verifica dell'accoglienza e della progettualità relativa ai minori, raccordandosi con i tutori, con i referenti dei servizi territoriali e con i responsabili delle comunità, e curano l'ascolto dei minori, assistiti dal mediatore culturale; verificano l'andamento delle tutele, con riferimento all'equa distribuzione degli incarichi ai tutori, alla corretta tenuta dell'elenco di cui all'articolo 11 del legge 7 aprile 2017, numero 47, al tempestivo invio delle relazioni trimestrali; svolgono, anche sulla base di protocolli stipulati dal tribunale con le istituzioni del settore, compiti di monitoraggio e di censimento dei fascicoli. Nei procedimenti amministrativi possono essere loro delegate funzioni di raccordo con i servizi territoriali e di coordinamento con il servizio ministeriale nell'ambito del connesso procedimento penale. Con riferimento al settore delle adozioni, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attività di ascolto e di informazione delle coppie istanti, raccordandosi con i servizi sociali territoriali deputati alle indagini psico-sociali; possono altresì essere loro delegate attività di formazione delle coppie aspiranti all'adozione, in coordinamento con i servizi territoriali.



4. Nella materia penale, ai giudici onorari esperti possono essere delegate attività di verifica dei percorsi di messa alla prova e di giustizia riparativa e di raccordo con il servizio sociale ministeriale, nonché, nel settore dell'esecuzione penale, su delega del magistrato di sorveglianza e raccordandosi con il servizio ministeriale e con l'equipe del locale istituto penale, di verifica degli interventi rieducativi in corso.

Capo IV

Disposizioni finali, transitorie e abrogazioni

ART. 16

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di euro 70.149.960 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede, quanto ad euro 46.766.640 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo penale di cui all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134 e quanto ad euro 23.383.320 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni del presente decreto, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 17

(Disposizioni transitorie)

1. I giudici onorari assegnati ai tribunali per i minorenni al momento dell'istituzione del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono la loro presenza nella composizione dei collegi per i minorenni e per le famiglie nella sezione distrettuale, sono assegnati all'ufficio per il processo, oltre che nella sua articolazione distrettuale in relazione alle sue competenze, anche nelle articolazioni circondariali, per lo svolgimento delle loro funzioni.

ART. 18

(Modifiche e abrogazioni)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 58 è inserito il seguente:

«Art. 58-bis
(Ufficio per il processo)



L'ufficio per il processo presso i tribunali ordinari, le corti di appello e la Corte di Cassazione e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione presso la Procura generale della Corte di Cassazione operano secondo le disposizioni della legge speciale»;

b) al libro I, titolo I, la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Del cancelliere, dell'ufficio per il processo e dell'ufficiale giudiziario».

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 124, comma 1, dopo la parola «ausiliari» sono inserite le seguenti: «e collaboratori»;

b) all'articolo 126, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-*bis*. Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.».

3. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, le parole «a norma dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2012, n. 221» sono sostituite dalle seguenti: «a norma del decreto legislativo recante norme sull'ufficio per il processo, in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 e della legge 27 settembre 2021, n. 134».

4. L'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

ART. 19

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le disposizioni di cui al capo III acquistano efficacia dal 1° gennaio 2025.

